

Publicato il 15/11/2016

N. 00412/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01057/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2016, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone C.F. SCPPLA41C27A479D, Jacopo Gendre C.F. GNDJCP78R27A479X, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del Piemonte, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Ca To2, non

costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3879, recante «*Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) »*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979, recante «*Art. 38 l. r. n. 26/2015, DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 "Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)" »*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6.10.2016 n. 40;

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980, recante «*DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) »*», pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

del testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37-26995 dell'1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del*

26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016», come trasmesso dall'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che nel ricorso sono affrontate articolate e complesse questioni di diritto che necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale; e che la prima camera di consiglio utile per la trattazione davanti al Collegio dell'istanza cautelare è fissata al 13 dicembre 2016;

Rilevato che a sostegno dell'istanza di misure cautelari monocratiche si evidenzia che *“la designazione dei componenti dei comitati di gestione da parte dell'associazione ricorrente deve avvenire entro il 19 novembre”* e che si rende necessaria *“la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati prima della scadenza del detto termine per non pregiudicare una legittima costituzione dei comitati di gestione e rendere di fatto vano l'auspicato esito giudiziario favorevole”*;

Considerato che tali affermazioni non possono giustificare la concessione del provvedimento monocratico richiesto, in quanto sembrano presupporre che il Collegio, ove valuti positivamente la domanda cautelare, non possa adottare efficaci misure a tutela dell'associazione ricorrente dopo la data del 19/11/2016; ovvero, che la Regione Piemonte, in caso di esito sfavorevole della fase cautelare, possa non ottemperare alla pronuncia di questo TAR;

circostanze, entrambe, da escludere;

Ritenuto dunque che non sussiste il presupposto della “*estrema gravità ed urgenza*” necessario, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., per l’adozione di misure cautelari monocratiche;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 13 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 15 novembre 2016.

**Il Presidente
Carlo Testori**

IL SEGRETARIO